



Città di Pescia

U.O.C Governo del territorio, LL.PP. e Sviluppo Economico

ORDINANZA N. 27 del 28-10-2024

OGGETTO: TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA – PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI PER CONTRASTARE IL PM10, NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 NOVEMBRE 2024 ED IL 31 MARZO 2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

VISTA la L.R. 88/1998, attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla regione dal D.lgs. 112/98;

VISTO il D.lgs. 152/2006 Norme in materia Ambientale;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008 “*relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 13/08/2010, n. 155 recante “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA altresì la Legge Regionale 11/02/2010, n. 9 “*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*”;

VISTA la Legge Regionale n. 27/2016, (modifiche alla Legge Regionale n. 9/2010), che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;

VISTA la DGR n. 814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m³, (da non superare più di 35 volte in un anno civile) oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR n. 1182/2015;

CONSIDERATO CHE il Piano Regionale della Qualità dell’Aria ambiente – PRQA- individua nella combustione delle biomasse la sorgente principale di inquinamento per quanto attiene il materiale particolato fine PM10 e le emissioni dei veicoli diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 per quanto attiene il biossido di azoto NO2;

VISTA la Legge Regionale 74/2019, la quale detta Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal D.lgs. 155/2010 di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente;

VISTA la DGR 1487/2019, approvazione schema accordo di programma, sottoscritto da Regione Toscana e Ministero dell’Ambiente, per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Toscana, che approva il testo dell’Accordo di Programma, all’interno del quale sono evidenziate una serie di misure comuni, da porre in essere, con modalità idonee ad assicurare il tempestivo adeguamento dei limiti previsti dalla normativa europea mediante stipula, con i comuni interessati, di accordi operativi per la definizione delle modalità di attuazione delle misure previste;

CONSIDERATO CHE l’Accordo di programma di cui sopra, è stato sottoscritto a Febbraio 2020, per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Toscana;

VISTA la Legge Regionale 26/2021, la quale definisce ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal D.lgs. 155/2010 *Modifiche alla L. R. 74/2019*;

VISTA la DGR 1075/21 in attuazione della L.R. 26/2021, che definisce ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto, nel territorio della Toscana, degli obblighi previsti dal D.lgs. 155/2010, per i Comuni in cui non sono rispettati i valori limite per il PM10;

CONSIDERATO CHE l’art. 9 del D.lgs. 155/2010, prevede che, se presso una o più aree all’interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

RILEVATO CHE presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale 09/12/2015, n. 1182 con la quale le aree di superamento “Agglomerato di Firenze”, “Piana Lucchese” e “Piana Prato-Pistoia” sono state identificate tra quelle per le quali i comuni appartenenti sono soggetti all’elaborazione ed adozione di Piani di Azione Comunale (PAC) di cui alla Legge Regionale n. 9/2010;

CONSIDERATO CHE:

- con la L.R. 26/2021 è stato introdotto il divieto di utilizzo dal 1 Novembre al 31 Marzo di ogni anno, nei Comuni della “Piana Lucchese”, dei generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle, di cui al D.M. 186/2017 nei territori comunali al di sotto dei 200 m. s.l.m.
- il Comune di Pescia fa parte dell’elenco dei Comuni dell’area di superamento “Piana Lucchese”;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 22/06/2016 è stato redatto il “*Piano di Azione Comunale - Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell’aria*”, relativamente sia agli interventi di tipo strutturale che a quelli contingibili e urgenti;
- la centralina di riferimento per l’area “Piana lucchese” a rischio di superamento a cui deve far riferimento il nostro Comune è la stazione di rilevamento di Capannori, che misura quotidiani

anamente le concentrazioni di PM10;

- i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;
- in particolare, nell'Area Lucchese gli studi condotti da ARPAT, LAMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che, pertanto, gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;
- gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, ma che quelli contingibili rappresentano, d'altra parte, il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico, influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

RITENUTO, QUINDI, di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999, coerentemente con le disposizioni della Legge Regionale n. 9/2010 e della Deliberazione G.R.T. 1072/2021;

DATO ATTO CHE l'adozione della misura in questione è obbligatoria per i comuni appartenenti alle aree più critiche, fra le quali la "Piana Lucchese",

CONSIDERATA CHE la normativa vigente individua il Sindaco quale autorità competente per l'emissione di provvedimenti di salvaguardia della salute pubblica;

VISTO l'allegato parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267, introdotto dall'art.3 comma 1, lettera d del DL 10/10/2012 n.174, convertito con modificazione nella L. 213/2012, da parte del Responsabile del Settore competente;

PRECISANDO CHE la Regione Toscana ha autorizzato l'ARPAT di installare a Pescia un mezzo mobile (centralina) per misurare il PM10, per la verifica della permanenza nella zona "Piana Lucchese" anche a seguito del tavolo del 12 ottobre 2022 e della lettera del 19 ottobre 2022;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

per quanto espresso in premessa

ORDINA

per il periodo 01 novembre 2024 – 31 marzo 2025

- **il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali nelle aree del territorio comunale, poste a quota inferiore a 200 mt s.l.m.**

- **il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, compresi i focolari aperti, con classificazione ambientale inferiore alle “3 stelle” di cui al D.M.186/2017, poste a quote inferiori a 200 mt s.l.m. (sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l’unico sistema di riscaldamento dell’abitazione in cui sono ubicati)**

INVITA

la cittadinanza ad attuare una serie di “comportamenti virtuosi” per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come di seguito riportato:

- favorire tecniche agricole che evitino l’accensione di fuochi all’aperto con combustione di biomasse;
- ridurre a 9 (nove) ore il funzionamento degli impianti di riscaldamento, nonché diminuire a 18°C (diciotto) la temperatura impostata nei suddetti impianti;
- evitare di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi;
- provvedere a spegnere i motori dei veicoli in sosta o in sosta prolungata, in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, etc.);
- utilizzare i mezzi pubblici per gli spostamenti;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini;

INFORMA

che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l’Arch. Anna Maria Maraviglia, Responsabile della U.O.C. Governo del territorio, LL.PP. e Sviluppo economico;

AVVERTE

che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e ss.mm.ii., o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia affissa all’Albo Pretorio online, per meri scopi notiziari, fino al 31/03/2025;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- che il Servizio Polizia Municipale, unitamente alle altre forze dell’ordine, sia incaricata di effettuare la vigilanza sul territorio al fine di far rispettare quanto ordinato con la presente ordinanza;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Regione Toscana “Servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico”;
 - Provincia di Pistoia;
 - ARPAT Dipartimento di Pistoia;
 - ASL Toscana Centro – Zona Valdinievole.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
RICCARDO FRANCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.